

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 2003
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
Decreto concernente il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle
attività didattiche aggiuntive (800 ore) - D.M. 20 febbraio 2002

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art.4, e successive modifiche;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il D.M. 26 maggio 1998;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la Legge 2 agosto 1994, n. 264;

Visto il D.M. 20 febbraio 2002;

DECRETA

Art. 1 Limitatamente all'a.a. 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al D.M. 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 4126 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole per le attività di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2003

IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti

Allegato